SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero **214**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993, n. **351**.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, sull'ordinamento dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della Scuola di guerra aerea».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 34 del R.D.L. n. 220/1937 è così formulato:

«Art. 34. — Le scuole comprendono:

la scuola di guerra aerea;
la regia Accademia aeronautica,
la scuola di applicazione dell'Arma aeronautica;
le scuole di specialità;
le scuole di osservazione aerea,
le scuole di pilotaggio;
le scuole specialisti;
le scuole paracadutisti;
la scuola di volo senza visibilità.

L'ordinamento della scuola di guerra aerea, della regia Accademia aeronautica, della scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e delle scuole di osservazione aerea è stabilito con decreto reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze. Saranno tuttavia sentiti i Ministeri della guerra e della Marina per l'ordinamento delle scuole di osservazione aerea la cui attività è principalmente rivolta all'istruzione degli osservatori del regio Esercito e della regia Marina».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1512/1968, prima della sostituzione ad opera del presente provvedimento, era il seguente:

«Art. 6. — Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente, per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della scuola di guerra aerea».

93G0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1993.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1994, di carte valori postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1994, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi di «Europa 1994»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione del Touring club italiano;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del centeneraio della fondazione del Comitato internazionale olimpico;

francobolli celebrativi del 750° anniversario della fondazione della Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1994, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi di «Europa 1994»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione del Touring club italiano;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del centeneraio della fondazione del Comitato internazionale olimpico;

francobolli celebrativi del 750° anniversario della fondazione della Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Firenze.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993
Registro n. 11 Poste, foglio n. 28

93A4984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1993.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Ladispoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 giugno 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Fabozzi;

Considerato che gravi motivi di famiglia non consentono al predetto funzionario di proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonia Paoluzzi è nominato commissario straordinario al comune di Ladispoli (Roma), in sostituzione del dott. Nicola Fabozzi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A5031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1993.

Determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante «Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con diciassette protocolli allegati e con atto finale che contiene trentatre dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992», il cui art. 198A istituisce un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, denominato «Comitato delle regioni», assegnando all'Italia ventiquattro membri ed un uguale numero di supplenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 198A, comma 3, i membri effettivi e supplenti del suddetto comitato sono nominati dal Consiglio della Comunità europea su proposta dei rispettivi Stati membri;

Considerata l'opportunità di stabilire la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali, nonché le modalità di designazione degli stessi;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. I membri effettivi del comitato delle regioni di cui all'art. 198A, del trattato di Maastricht sono così ripartiti:

regioni a statuto speciale 5
regioni a statuto ordinario 7
province 5
comuni 7

Art. 2.

1. È membro effettivo del comitato delle regioni il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia, il sindaco.

2. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni che esprimono i membri del comitato delle regioni sono indicati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI e dall'ANCI, assicurando una equilibrata distribuzione della rappresentanza sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I membri supplenti del comitato delle regioni sono così ripartiti:

regioni a statuto speciale 5
regioni a statuto ordinario 8
province 5
comuni 6

Art. 4.

1. Quanto alle regioni a statuto speciale fungono da membri supplenti assessori delegati dai presidenti delle giunte regionali interessate. Per la regione Trentino-Alto Adige il membro supplente è il presidente della provincia autonoma appartenente al gruppo linguistico che non esprime il presidente della regione.

2. Quanto alle regioni a statuto ordinario sono membri supplenti i presidenti delle giunte delle regioni cui non spetta un seggio di membro effettivo.

3. Quanto alle province ed ai comuni sono designati come membri supplenti presidenti di provincia e sindaci scelti in province e comuni diversi da quelli cui appartengono i membri effettivi.

Roma, 6 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1993.

Integrazione con un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 22 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1993, riguardante l'istituzione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici;

Ritenuta l'opportunità di integrare il suddetto comitato con un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La composizione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici è integrato da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 27 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° settembre 1993.

Autorizzazione alla Allsecures assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1987 con il quale la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 8 settembre 1992 con la quale la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224616 dell'11 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

La Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5020

DECRETO 3 settembre 1993.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi sarda, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. So.Ci.Mi - Società costruzioni industriali Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dottor Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Vista la sentenza in data 10 luglio 1993 con cui il tribunale di Milano ha accertato il collegamento della S.r.l. Socimi sarda, con sede in Milano, via Varesina, 115, con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 aprile 1993 con il quale è nominato commissario nel collegio commissariale la prof.ssa Maria Martellini in sostituzione dell'avv. Paolo Casella, dimissionario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993 il quale il dott. Andrea Carli è stato nominato commissario nel collegio commissariale in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi sarda quale società collegata con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Socimi sarda, con sede in Milano, via Varesina, 115, collegata alla S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, nato a Dalmine (Bergamo), il 20 giugno 1993, la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940, l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5021

DECRETO 3 settembre 1993.

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Società generale di zuccherifici S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1987, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la Società generale di zuccherifici S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Rue de Spa n. 28, e con sede amministrativa e Direzione generale in Padova, via S. Fermo n. 3, a seguito di sentenza del tribunale di Padova in data 17 luglio 1987 con la quale era stata accertata l'insolvenza della società predetta e la sua assoggettabilità ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1992, depositata in cancelleria in data 21 gennaio 1993, con la quale la corte d'appello di Venezia ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano a dichiarare lo stato d'insolvenza della predetta società;

Visto il certificato che attesta l'avvenuto passaggio in giudicato della succitata sentenza in data 24 giugno 1993;

Ritenuto pertanto doversi conseguentemente dichiarare la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento sul presupposto dell'accertamento della insolvenza effettuato dal tribunale di Padova con sentenza del 17 luglio 1987;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Società generale di zuccherifici S.A. (Societé Generale de Sucreries S.A.), con sede legale in Bruxelles (Belgio), Rue de Spa n. 28.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5022

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 19 giugno 1993: commissione tributaria di primo e secondo grado di Trapani per disinfestazione dei locali;

in data 17 luglio 1993: ufficio del registro di Reggio Calabria per disinfestazione dei locali;

in data 19 luglio 1993: primo e secondo ufficio IVA di Roma dalle ore 12,30 alle ore 14 a causa della notizia pervenuta circa l'apposizione di un ordigno esplosivo nei locali di suddetti uffici;

in data 29 luglio 1993: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per evacuazione dei locali per motivi di sicurezza dalle ore 10 alle ore 11,15;

in data dal 5 al 10 agosto 1993: ufficio IVA di Sassari per attentato dinamitardo avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1993, determinando l'inagibilità al pubblico dell'ufficio stesso;

in data 17 e 18 agosto 1993: ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mistretta per disinfestazione, dovute alla presenza di tracce di insetti striscianti;

in data 20 e 21 agosto 1993: ufficio del registro di Mistretta per disinfestazione e disinfezione per presenza di insetti stricianti:

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle commissioni tributarie, degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici distrettuali delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 19 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

commissioni tributarie di primo e secondo grado di Trapani.

IN DATA 17 LUGLIO 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria.

IN DATA 19 LUGLIO 1993 (dalle ore 12,30 alle ore 14)

Regione Lazio:

primo e secondo ufficio IVA di Roma.

IN DATA 29 LUGLIO 1993 (dalle ore 10 alle ore 11,15)

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA DAL 5 AL 10 AGOSTO 1993

Regione Sardegna:

uffico IVA di Sassari.

IN DATA 17 E 18 AGOSTO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mistretta.

IN DATA 20 E 21 AGOSTO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Mistretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A5032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 30 agosto 1993.

Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di Cesano di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1988, n. 22703;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la disposizione del direttore generale A.N.A.S. n. 5716 del 22 aprile 1993;

Considerato che si è reso necessario aggiornare il tariffario per le analisi e prove eseguite dal Centro sperimentale stradale A.N.A.S. di Cesano, su manufatti e materiali interessanti le costruzioni stradali, approvato con decreto ministeriale n. 668 del 19 giugno 1990, sulla base dei tariffari applicati presso altri istituti sperimentali ufficialmente riconosciuti ed attualmente in vigore;

Considerato che nell'adunanza dell'11 maggio 1993 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. è stato informato sull'aggiornamento del tariffario di cui al decreto ministeriale n. 668 del 19 giugno 1990 di cui sopra, effettuato sulla base dei tariffari applicati presso altri istituti sperimentali ufficialmente riconosciuti e comprendente altresì alcuni nuovi prezzi per nuove tipologie di prova ricavati da regolari analisi e modifiche nelle norme generali, e nulla ha trovato da eccepire al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi relativi alle prove, alle analisi e alle copie dei certificati rilasciati dal laboratorio ufficiale del C.S.S. dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma, sono quelli indicati nel tariffario in data 11 maggio 1993.

Art. 2.

È approvato l'inserimento nel nuovo tariffario di sei nuovi prezzi per i quali sono state redatte apposite analisi e sono altresì approvate le modifiche nelle norme generali articoli 12-14.

Art. 3.

È altresì approvata l'esecuzione di prove non previste in tariffario purché il prezzo per l'esecuzione delle medesime sia preventivamente concordato con il richiedente.

Art. 4.

I prezzi del nuovo tariffario dovranno essere aggiornati con periodicità da stabilire sia per ovviare alle ricorrenti variazioni nei costi elementari assunti a base dei prezzi del tariffario stesso, che per conseguire un miglior allineamento ai prezzi correnti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1993

Il direttore generale f.f.: CERCIELLO

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Approvato con decreto aziendale n. 2387 del 30 agosto 1993

NORME GENERALI

1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.

2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S., 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio III, in data 18 novembre 1963, n. 2555, e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T., ecc.) sono esenti da bollo.

4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove; richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.

5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro più idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica - Ufficio I, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'allegherà d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.

7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà mediante versamento sul conto corrente postale n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato - Entrate A.N.A.S.», su emissione di fattura da parte dell'ufficio IVA e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S., la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.

I certificati relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi a prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sottoelencate:

Geotecnica: G

Meccanica delle terre: Mt

Pietre: Pt

Leganti idrocarburati: Li

Pavimentazioni: Pv

Leganti idraulici: Lc

Calcestruzzi: Cl

Ferri: F

Barriere: Br

Geolitologico: Gl

Chimico: Ch

Segnaletica stradale: Ss

Prove speciali: Ps

9) Per le prove in sito che richiedano l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese in sito e dell'indennità di missione suddetta in conto entrate A.N.A.S.

10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.

11) Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammontare dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.

12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità dal disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979; trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del Direttore centrale tecnico dell'A.N.A.S., persone estranee all'amministrazione non potranno assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito come appresso specificato:

A) Diritti di certificazione per certificati su foglio unico	L.	11.000
B) Per ogni foglio di certificazione originale oltre il primo	»	1.000
C) Costo di ogni copia non originale, per ogni foglio	»	500
D) Emissione di copie dei certificati in tempi successivi	»	12.000
per diritti di ricerca oltre	»	500
per ogni foglio componente il certificato.		

Per quanto concerne le certificazioni richieste dai privati valgono le norme sul bollo attualmente vigente.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste prima di emettere lo stato finale dei lavori.

ELENCO DEI PREZZI RELATIVI ALLE PROVE ESEGUITE NEI VARI LABORATORI

Laboratorio di geotecnica

1) Essiccamento e disgregazione del campione:		
a) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	L.	36.900
b) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	54.900
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	16.000
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello	»	8.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione	»	143.000
5) Determinazione dell'umidità del campione	»	12.000
6) Determinazione del peso di volume umido (metodo geometrico)	»	6.000
7) Determinazione del peso di volume con volumometro a mercurio	»	26.000
8) Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	24.000
9) Determinazione del peso specifico reale	»	48.000
10) Determinazione del limite liquido	»	41.000
11) Determinazione del limite plastico	»	33.000
12) Determinazione del limite di ritiro	»	48.800
13) Prove di costipamento AASHO normale o modificato, compresa la preparazione	»	68.300
a) AASHO normale, per ogni provino	»	33.000
b) AASHO modificato, per ogni provino	»	41.000
14) Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.:		
a) per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	45.800
b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	30.800
15) Prova di compressione, ad espansione laterale libera, o di resistenza alla trazione (Brasiliana) su provini di 6"; per ogni provino:		
a) senza registrazione della curva di deformazione	»	54.800
b) completa di curva di deformazione	»	76.500
16) Determinazione dell'equivalente in sabbia	L.	76.500
17) Classificazione U.N.I. ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	15.000
18) Studio della miscela e delle percentuali di legante	»	300.000

Laboratorio «Meccanica delle terre»

1) Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione approssimata della resistenza delle terre coesive con Pocket-Penetrometer, per ogni campione	L.	20.000
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	13.500
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello	»	8.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norme A.S.T.M. D 422-63	»	143.000
5) Determinazione del peso specifico reale	»	49.500
6) Determinazione dell'umidità del campione	»	14.000
7) Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata	»	10.000
8) Determinazione della classificazione di una terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove	»	20.000
9) Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le singole prove	»	20.000
10) Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (Ø 3,81 cm), per ogni provino:		
a) senza rilievo della curva di deformazione	»	41.000
b) con rilievo della curva di deformazione	»	73.000
11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove:		
a) per ogni campione	»	18.000
b) per ogni determinazione in meno verranno detratte	»	6.000
12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato drenato	»	91.500
13) Prova triassiale su provino indisturbato (diametro cm 3,81):		
a) per ogni provino non consolidato e non drenato	»	67.500
b) per ogni provino consolidato non drenato con la misura della pressione interstiziale	»	122.300
c) per ogni provino consolidato drenato	»	138.000
14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50-80 mm):		
a) con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cmq, compreso il tracciato del diagramma	»	183.600
b) per il calcolo del coefficiente di consolidazione (Cv) in corrispondenza di un carico	»	8.000
c) per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K) in corrispondenza di un carico	»	4.000
d) per il calcolo del modulo edometrico (E) in corrispondenza di un carico	»	4.000
e) per il diagramma cedimenti tempo in corrispondenza di un carico	»	20.000
f) per il ciclo di scarico	»	61.000
g) per ogni incremento di carico oltre ai primi sei o superiore a 12 kg/cmq	»	24.000

15) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova edometrica:
a) con un carico . . . . L. 49.500
b) con due carichi . . . . » 102 000
16) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova diretta.
a) sulle sabbie (due determinazioni) . . . » 82.000
b) su argille (tre determinazioni) . . . . » 122.000
17) Prova penetrometrica statica:
a) approntamento ed installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo, cadauno . . . . » 244.500
b) prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica tipo E2, compresa la registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta Rp e della resistenza di attrito laterale locale Rl, nonché l'inclinazione della punta della verticale per una profondità minima di ml 10,00 per ml. . » 39.800
c) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza » 850
18) Prova scissometrica:
a) approntamento ed installazione di apparecchiatura per prove scissometriche in sito, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo cadauno . . . . » 428 300
b) esecuzione di prova scissometrica senza preforo, realizzata con registrazione automatica su grafico dello sforzo di torsione:
b1) per profondità del piano campagna comprese tra m 0,00 e m 2,00 cadauna » 91.500
b2) per profondità dal piano campagna comprese tra m 2,00 e m 4,00 cadauna » 153.000
b3) per profondità dal piano campagna comprese tra m 4,00 e m 6,00 cadauna » 214.500
b4) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura scissometrica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza . . . . » 850
19) Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia od acqua . . . . » 49.000
20) Determinazione della portanza in sito:
a) secondo norme VSS-SNV 70317 . » 142 500
b) con cicli di carichi ripetuti, per ogni ciclo » 82.000
21) Determinazione del C.B.R. in sito . . . . . . » 74.000
22) Prelievo campioni di terreno:
a) mediante fustelle campionatrici (per ogni campione) . . . . » 28.000
b) disturbati (per ogni campione) . . . . . » 14 000

Laboratorio pietre

1) Analisi granulometrica:
a) prelavaggio. . . . . L. 16 000
b) per via secca, per ogni crivello o setaccio » 8.000
c) per via umida, per ogni crivello o setaccio » 10.000
2) Peso specifico reale. . . . . » 49.500
3) Peso specifico apparente (con picnometro) . » 24.000
4) Peso specifico apparente (con volumometro a mercurio). . . . . » 27 000
5) Peso di volume dei granulati (con tavola a scosse) . . . . » 43.500
6) Indice dei vuoti di pietrischetti e graniglie . » 79.500
7) Coefficiente di imbibizione . . . . » 41.000
8) Porosità . . . . » 91.500
9) Coefficiente di frantumazione, anche dinamico » 82.000
10) Perdita per decantazione L. 49 000
11) Idrofilia . . . . » 33.000
12) Adesività (secondo Riedel-Weber) . » 82 000
13) Resistenza alla compressione:
a) per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 - 11,00 . . . . » 14.000
b) per ogni cubetto di roccia di lato oltre cm 11,00 . . . . » 18 000
14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:
a) per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 - 11,00 . . . . » 38 800
b) per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre cm 11,00 . . . . » 52 500
c) per ogni cubetto di roccia di spigolo cm 7,1 - 11,00 . . . . » 81.300
d) per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre cm 11,00 . . . . » 82 000
e) per ogni cubetto di calcestruzzo di spigolo cm 11,00 - 20,00. . . . . » 82 000
15) Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia . . . . . » 14.000
16) Ciclo di gelività. . . . . » 234 600
17) Resistenza all'usura, determinata su due provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini . . . . » 78.000
18) Prova Los Angeles . . . . » 82 000
19) Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, per ogni griglia a fessure . . . . » 20 000
20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per le prove mediante frantumazione, per ogni kg » 8 000
21) Prova micro-deval. . . . . . . » 82.000
22) Coefficiente di abradibilità accelerata . » 204 000

Laboratorio «Leganti idrocarburati»

Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:

1) Determinazione del peso specifico . . . . L. 24.000
2) Solubilità in solventi organici:
a) per bitumi . . . . » 49 000
b) per polveri asfaltiche . . . . » 82.000
3) Determinazione del punto di rammollimento » 49.000
4) Viscosità:
a) assoluta . . . . » 106.000
b) cinematica . . . . » 163 000
c) Redwood . . . . » 82 000
5) Duttilità . . . . . . » 49 000
6) Penetrazione . . . . » 33.000
7) Determinazione degli asfalteni . . . . . . » 82.000
8) Volatilità . . . . » 49.000
9) Punto di rottura . . . . » 98 000
10) Contenuto in paraffina. . . . . . . » 82.000
11) Determinazione dell'acqua contenuta in un catrame. . . . . » 57 000
12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione frazionata) . » 49 000
13) Percentuale in peso delle naftaline (in seguito a distillazione frazionata). . . . . » 49.000
14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati » 102 000
15) Trattamento preliminare per la determinazione della paraffina nelle polveri asfaltiche . » 33 000

16) Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo . . . L. 57.000

17) Punto di rammollimento (palla-anello) . . . » 57.000

Divisione emulsioni bituminose:

18) Determinazione della percentuale di acque (in xilolo) . . . » 41.000

19) Contenuto di bitume . . . » 49.000

20) Contenuto di emulsivo secco . . . » 33.000

21) Viscosità Engler . . . » 57.000

22) Omogeneità . . . » 49.000

23) Stabilità nel tempo . . . » 41.000

24) Sedimentazione . . . » 24.000

25) Stabilità al gelo . . . » 65.000

26) Estrazione del bitume . . . » 82.000

27) Determinazione del Ph . . . » 28.000

28) Trattenuto ai setacci 0,4 e 0,6 UNI 2331 . . . » 20.000

29) Ricoprimento, secondo ASTM 1664-69, con inerte di varia natura . . . » 82.000

Laboratorio pavimentazioni

1) Determinazione quantitativa del contenuto di legante di miscele di aggregati lapidei con bitume secondo la norma C.N.R.:
   - *a)* estrazione a caldo con Soxhelet . . . L. 82.000
   - *b)* estrazione a freddo con centrifuga . . . » 61.000

2) Idrofilia . . . » 53.000

3) Peso specifico apparente di miscela di aggregati lapidei secondo la norma C.N.R. . . . » 33.000

4) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . » 41.000

5) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (rottura), per ciascun provino » 28.000

6) Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e bitume con pesata idrostatica di provino paraffinato secondo la norma C.N.R. . . . » 42.600

7) Peso di volume di tasselli di conglomerati bituminosi con pesata idrostatica di provino non paraffinato . . . » 28.000

8) Taglio tassello da conglomerato bituminoso costipato . . . » 24.000

9) Adesività (secondo Riedel-Weber) . . . » 61.500

10) Analisi granulometrica per via secca: per ogni crivello o setaccio . . . » 8.000

11) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele bituminose, a mezzo dell'apparecchio Hubard-Field, secondo le norme ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . » 29.000

12) Determinazione della coesione e della resistenza alla deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei con il metodo Hiveen . . . » 41.000

13) Determinazione della percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume, secondo la norma C.N.R., in base ai risultati della determinazione del peso di volume della percentuale del legante e del peso specifico dei granuli, oltre al costo delle singole prove . . . » 8.000

14) Determinazione della resistenza a compressione e della deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei, per mezzo della prova L.C.P.C.:
   - *a)* confezionamento, costipamento e rottura, per ciascun provino . . . » 123.000
   - *b)* solo rottura, per ciascun provino . . . » 28.000

15) Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico . . . L. 408.000

16) Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una posizione) . . . » 33.000

17) Misure deflettometriche con trave di Benkelman e sistema ottico (esclusa la fornitura del mezzo di carico) . . . » 41.000

18) Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con tassellatrice (per ogni campione di dimensioni circa cm 30 × 30) . . . » 122.000

19) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
   - *a)* con corone di diametro 4 . . . » 3.000
   - *b)* con corone di diametro 6" . . . » 4.000
   - *c)* con corone di diametro 8" . . . » 5.000

20) Valutazione dell'effetto di immersione in acqua sulla stabilità Marshall di una miscela (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . » 52.500

21) Determinazione del coefficiente di aderenza trasversale (C.A.T.) con apparecchiatura SCRIM (rilevamento medio su sezioni di m 50):
   - *a)* trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni chilometro . . . » 450
   - *b)* costo delle rilevazioni (media su m 50) per ogni misurazione con un minimo di 200 misurazioni (km 10) . . . » 2.700

22) Determinazione della tessitura superficiale della pavimentazione con attrezzatura laser Texture Meter (rilevamento medio su sezioni di m 50):
   - *a)* trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni chilometro . . . » 500
   - *b)* costo delle rilevazioni (media su m 50) per ogni misurazione con un minimo di 200 misurazioni (km 10) . . . » 400

23) Determinazione del bacino delle deflessioni con apparecchiatura Falling Weight Deflectometer (F.W.D.) per ogni punto di misura:
   - *a)* trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni chilometro . . . » 400
   - *b)* costo delle rilevazioni per ogni punto di misura con un minimo 20 misurazioni (km 2) . . . » 19.500
   - *c)* interpretazione dei risultati ottenuti con predisposizione di relazione . . . » 880.000

24) Determinazione della deformabilità a carico costante di miscele bituminose e calcolo del modulo complesso (CREEP):
   - *a)* confezionamento, costipamento e prova » 104.000
   - *b)* solo prova su campiomi già confezionati » 62.000
   - *c)* rettifica dei provini e prova . . . » 82.000

25) Determinazione delle resistenze a trazione indiretta e della deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume (Brasiliana):
   - *a)* confezionamento, costipamento e rottura » 42.000
   - *b)* solo rottura . . . » 21.000

26) Studio della miscela e delle percentuali ottimali di legante e filler, per ogni formulazione (usura-binder-base) . . . » 300.000

27) Redazione certificato di qualità per conglomerati bituminosi (per ogni strato) secondo la circolare A.N.A.S. n. 14 del 7 febbraio 1979 » 638.000

28) Prove dinamiche a controllo di carico o di deformazione a cicli variabili di flessione o compressione con carico massimo non superiore a 100 KN e restituzione grafica o tabellare dei risultati ottenuti . . . . L. 450.000

Laboratorio «Leganti idraulici»

Divisione cementi:

1) Determinazione del tempo di presa . . . . . L. 45.000
2) Determinazione del peso specifico . . . . . . » 33.000
3) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura . . » 110.000
4) Determinazione della indeformabilità (pinze Le Chatelier) . . . . » 33.000
5) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . . » 29.000
6) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume). . . . . » 74.000
7) Determinazione della superficie specifica con il permeabilimetro di Blaine secondo la norma NP P 15-422 (per le prove climatiche vedasi «Laboratorio Chimico») . . . . » 41.000

Divisione agglomerati cementizi:

8) Determinazione del tempo di presa . . . . . » 45.000
9) Determinazione del peso specifico . . . . . . » 33.000
10) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura . . . . » 110.000
11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier) » 33.000
12) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . . » 29.000
13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume). . . . . » 74.000

Divisione calci idrauliche:

14) Determinazione del tempo di presa . . . . . » 45.000
15) Determinazione del peso specifico . . . . . . » 33.000
16) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione . . . . » 110.000
17) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110° . . . . » 29.000
18) Prova di espansione in autoclave. . . . . . . » 74.000

Laboratorio calcestruzzi

1) Resistenza alla compressione:
   a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a 16 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . L. 23.300
   b) per serie di due provini cilindrici con diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto. . . . . » 26.300
   c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o spigolo fino a 16 cm se cubico . . . . . . » 12.000
   d) per ogni provino in più (oltre la serie di due) avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico » 13.500
2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione a cm 25 × 25, per ogni prisma . . . » 41.000
3) Determinazione del modulo elastico:
   a) con impiego di estensimetro meccanico . » 109.800
   b) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-gage) . . . . » 183.600
4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura . . . . L. 765.000
5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni provino. . . . . » 20.000
6) Peso dell'unità di volume:
   a) per ogni provino di forma cilindrica con diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a 16 cm. » 16.200
   b) per per ogni provino di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo fino a 20 cm. . . . . » 19.800
7) Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo, con materiali forniti dal richiedente:
   a) per un massimo di quattro provini di lato fino a 16 cm . . . . » 66.300
   b) per un massimo di quattro provini di lato maggiore di 16 cm . . . . » 71.500
   c) analisi granulometrica per via secca, per ogni crivello o setaccio. . . . . » 8.000
8) Determinazione del modulo di elasticità mediante misura della frequenza di risonanza . » 61.500
9) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump-Test). . . . . » 24.000
10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata) . . . . » 30.000
11) Prova di pull-cut con spinotti ad espansione, cadauna . . . . » 41.000
12) Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici; per ogni ora di prova. . . . . » 4.000
13) Preparazione del campione per prova di permeabilità . . . . » 40.500
14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carote, per ogni faccia . . . . » 14.000
15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
   a) con corone diametro 2" . . . . » 4.000
   b) con corone diametro 4" . . . . » 5.000
   c) con corone diametro 6" . . . . » 7.000
16) Determinazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni con metodo diretto o indiretto, per ogni misurazione. . . . . » 6.000
17) Determinazione del modulo elastico dinamico con ultrasuoni e microcarotaggio; per ogni determinazione. . . . . » 75.000
18) Determinazione della profondità di fessure nel calcestruzzo a mezzo ultrasuoni; per ogni determinazione. . . . . » 52.500
19) Determinazione di miscela per calcestruzzi con resistenza caratteristica e lavorabilità predeterminate sulla base di inerti, cemento ed eventuali additivi forniti dal richiedente (escluse tutte le prove di qualificazione degli inerti e del cemento), a forfait . . . . » 750.000
20) Controllo di pali con sonda ad ultrasuoni, previa realizzazione di tubi guida il cui onere è a carico del richiedente:
   a) approntamento dell'attrezzatura su ciascun punto di prova compreso l'onere per lo spostamento da un palo all'altro . . . . . » 60.000
   b) per ogni prova e su ogni metro di palo testato, compresa la registrazione grafica dei risultati, per ogni metro di palo . . . » 2.000
21) Studio della miscela, della percentuale ottimale di cemento, del rapporto A/C dello «slump-test» secondo le necessità del richiedente . . » 500.000

Laboratorio «Materiali ferrosi»

1) Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa preparazione) . . . L. 18.000

2) Prova di trazione per ogni provino:

a) su ferri tondi lisci aventi diametro fino a 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . » 31.000

b) su ferri tondi lisci aventi diametro superiore a 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . » 36.900

c) su ferri di aderenza migliorata aventi diametro fino a 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . » 35.000

d) su ferri ad aderenza migliorata aventi diametro superiore a 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . » 45.000

e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allungamento . . . » 53.000

f) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione dei limiti convenzionali allo 0,1 - 0,2% e modulo elastico . . . » 49.000

g) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione della tensione di rottura, limiti convenzionali 0 - 0,1 - 0,2% modulo elastico ed allungamento . . . » 102.000

3) Prova di piegamento su acciai tondi e ad aderenza migliorata . . . » 20.000

4) Determinazione del peso a ml acciai tondi lisci » 12.000

5) Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi diametro fino a 8 mm . . . » 162.000

6) Durezza Brinell e Vickers . . . » 49.000

7) Durezza Rockwell . . . » 20.000

8) Calcolo della sezione resistente per acciai tondi e lisci . . . » 6.000

9) Determinazione della sezione equivalente per acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso a ml) . . . » 16.000

10) Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con piastrina di rame o con resine . . . » 82.000

11) Resistenza a fatica, per ogni ora di prova . » 122.000

12) Beam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:

a) prova completa relativa ad una barra di diametro fino a 16 mm . . . » 816.000

b) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro fino a 16 mm » 1.509.000

c) prova completa relativa ad una barra di diametro superiore a 16 mm . . . » 1.000.000

d) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro superiori a 16 mm . . . » 1.734.000

13) Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore » 300

14) Prove dinamiche a controllo di carico o di deformazione a cicli variabili di sola trazione con carico massimo non superiore a 100 KN, con registrazione grafica o tabellare:

a) impostazione della prova di trazione per ogni singolo provino, a forfait . . . » 109.000

b) maggiorazione per prove a compressione o flessione per ogni singolo approntamento della prova . . . » 300.000

c) per ogni prova e sui ogni ora (o frazione) di durata . . . » 50.000

Laboratorio «Barriere metalliche»

1) Prova di trazione sul nastro, esclusa la preparazione del provino (per ogni provino) L. 44.900

2) Taglio del nastro (n. 2 - 3 tagli) . . . » 19.800

3) Fornitura e preparazione al tornio di piastra rigida in acciaio con svasatura tronco-conica (per ogni piastra) . . . » 79.300

4) Fornitura e preparazione al tornio di perni in acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco-conica (per ogni perno) . . . » 33.600

5) Saldatura del nastro alle piastre (per ogni provino) . . . » 49.200

6) Fornitura, preparazione e saldatura di fazzoletti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto) . . . » 19.200

7) Flessione dei nastri:

a) flessione (per ogni nastro) . . . » 31.800

b) preparazione (per ogni nastro) . . . » 27.700

8) Flessione sostegno:

a) flessione (per ogni sostegno) . . . » 31.800

b) preparazione (per ogni sostegno) . . . » 27.700

9) Prova di collegamento fascia-sostegno:

a) collegamento fascia-sostegno (per ogni provino) . . . » 31.800

b) preparazione (per ogni provino) . . . » 27.700

10) Prova di deformazione del distanziatore . . . » 9.800

11) Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso e secondo il numero e tipo di disegno (per ogni ora) . . . » 15.000

12) Rilevamento caratteristiche (per ogni partita) » 22.500

13) Determinazione del peso su nastri o paletti » 8.100

Laboratorio geolitologico

1) Esame petrografico sommario . . . L. 33.000

2) Esame petrografico macro o microscopico . » 245.000

3) Selezione o percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura . . . » 30.000

4) Peso specifico reale (per materiali litoidi) . . » 41.000

5) Peso specifico apparente . . . » 24.000

6) Coefficiente di porosità . . . » 61.000

7) Carbonatometria (mediata su due reazioni) . » 79.500

8) Determinazione percentuale di calcite, dolomite, silice e minerali argillosi . . . » 122.000

9) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio . . . » 8.000

10) Analisi granulometrica per via umida, per ogni setaccio minore di 2 mm con prelavaggio . . » 24.000

11) Esame al microscopio binoculare . . . » 102.000

12) Separazione sabbie di minerali e suscettività magnetica . . . » 33.000

13) Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13) . . . » 33.000

14) Microfoto di preparati microscopici di campioni (due copie formato 13 × 13) . . . » 74.000

Laboratorio chimico

1) Determinazione dello zinco su barriere o nastri:

a) preparazione di un provino . . . L. 7.000

b) determinazione dello zinco (per ogni provino) . . . » 37.000

c) saggio di Preëce (uniformità del deposito di zinco) . . . » 41.000

2) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento Portland . . . » 183.600

3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico . . . L. 220.200
4) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una pozzolana . . . » 220.200
5) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una calce idraulica . . . » 122.400
6) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento di altoforno . . . » 195.600
7) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento alluminoso . . . » 183.600
8) Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo . . . » 183.600
9) Refrattari:
   a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio . . . » 153.000
   b) determinazione dell'umidità e della perdita alla calcinazione . . . » 44.400
10) Determinazione del contenuto in sostanze organiche di terre, graniglie, pietrischetti:
   a) secondo il Road Research Laboratory . . » 41.000
   b) con acido tannico o con bicromato di potassio . . . » 60.000
   c) con acqua ossigenata . . . » 34.000
11) Determinazione del rivestimento di zinco su fili di acciaio:
   a) preparazione dei provini . . . » 12.000
   b) determinazione dello zinco (su ogni provino) . . . » 36.600
12) Laterizi: determinazione dei solfati alcalini . » 61.500
13) Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di ammoniaca, nitriti, solfuri . . . » 61.000
14) Analisi quantitativa dell'acqua . . . » 122.400
15) Analisi chimica di agglomeranti cementizi . . » 81.500
16) Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi . . . » 171.600
17) Determinazione dell'abbassamento crioscopico di una soluzione . . . » 45.800

Laboratorio «Segnaletica stradale»

Divisione vernici:

1) Preparazione del campione . . . L. 20.500
2) Estrazione del pigmento . . . » 68.400
3) Densità . . . » 34.500
4) Tempo di essiccamento al tatto . . . » 18.000
5) Potere coprente . . . » 56.400
6) Viscosità Stormer . . . » 39.700
7) Abrasione . . . » 81.500
8) Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata . . . » 39.700
9) Determinazione del TiO oppure del PbCrO » 71.500
10) Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente . . . » 20.500
11) Determinazione del residuo non volatile . . . » 24.100
12) Separazione delle perline . . . » 73.200
13) Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58) . . . » 58.000
14) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) » 39.800
15) Esame microscopico delle perline . . . » 29.000
16) Indice di rifrazione delle perline . . . » 34.500
17) Scivolosità in laboratorio . . . » 26.500
18) Fattore di luminanza e coordinate cromatiche » 86.300
19) Retroriflessione . . . » 86.300

Divisione pellicole catadiottriche:

20) Prova di resistenza all'impatto . . . L. 50.000
21) Prove tecnologiche (spessore, adesività, flessibilità, ecc.) per ogni prova . . . » 11.000
22) Prove colorimetriche e fotometriche . . . » 86.300
23) Prova di resistenza alla nebbia salina (intera prova) . . . » 110.000
24) Prova di resistenza all'invecchiamento accelerato (pro-die) . . . » 100.000

Divisione materie plastiche:

25) Preparazione dei provini . . . » 26.500
26) Resistenza di un segnalimite alla prova di flessione . . . » 11.000
27) Resistenza di un segnalimite all'invecchiamento accelerato: per ogni ora . . . » 6.000
28) Resistenza agli agenti chimici . . . » 34.900
29) Resistenza all'infiammabilità . . . » 24.500
30) Resistenza alla gelività . . . » 30.800
31) Prova di trazione o flessione su materiale plastico o metallico . . . » 28.500
32) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento per ogni provino . . . » 4.000
33) Melt index . . . » 81.500
34) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora » 13.500
35) Resistenza alla penetrazione Vicat . . . » 87.500
36) Durezza Shore . . . » 24.500
37) Resilienza Izod . . . » 24.500
38) Punto di fusione . . . » 25.500
39) Densità . . . » 12.500
40) Assorbimento acqua . . . » 26.500

Laboratorio «Prove speciali»

1) Determinazione della massa areica di membrane per impermeabilizzazione (UNI 8202 parte 7ª) . . . L. 20.000
2) Determinazione della resistenza a trazione su guaina bituminosa preformata (UNI 8202 parte 8ª) . . . » 22.000
3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino . . . » 12.000
4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino . . . » 12.000
5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata:
   a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h » 25.000
   b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h . . . » 21.300
   c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante . . . » 5.000
6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente » 12.000
7) Preparazione provini, per ogni provino . . . » 4.500
8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.R.-B.U. n. 110), per ogni campione . . . » 19.500
9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.R.-B.U. n. 111):
   a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa » 19.500
   b) per ogni campione con carico superiore a 2 KPa . . . » 31.500
10) Prova di trazione di tessuto non tessuto con metodo Grab (UNI 8279 parte 4ª) . . . » 24.800
11) Prova di trazione di tessuto non tessuto, elastomero o materie plastiche, per ogni provino . . . » 24.800

93A5013

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1992.

Approvazione del nuovo statuto della Stazione zoologica. (Deliberazione n 5).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria precedente delibera n. 6 del 1° ottobre 1991;

Vista la legge 26 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale la stazione zoologica «Anton Dohrn» è dichiarata «Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale» ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge 168;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal presidente e dal direttore generale;

Visto il parere delle organizzazioni sindacali rappresentate alla stazione zoologica;

Delibera

di approvare il testo del nuovo statuto della Stazione zoologica «Anton Dohrn», annesso alla presente deliberazione, che sarà sottoposto al Ministero vigilante per la emanazione.

Il presidente: SALVATORE

Il segretario: CARIELLO

SCHEMA DI NUOVO STATUTO DELLA STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

Art 1.

Definizione - Autonomia regolamentare

1. La Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (SZN), disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n 886, è ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991.

2. La Stazione zoologica adotta propri regolamenti nel rispetto delle sue finalità e nell'esercizio dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'art. 8, quarto comma, e dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. I regolamenti di cui al precedente comma rispettano la libertà della ricerca scientifica; prevedono la flessibilità e la periodica revisione delle strutture organizzative; assicurano la rapidità e l'efficienza dell'azione amministrativa; garantiscono la trasparenza e l'equilibrio della gestione. Vengono deliberati in base ai principi stabiliti dalla ricordata legge n. 168/1989, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione in ordine alla finalità, ai compiti ed alle modalità operative della Stazione e degli enti pubblici di ricerca, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Art. 2

La Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli ha per fini istituzionali la ricerca scientifica nel campo della biologia marina e la cooperazione scientifica nazionale ed internazionale nel campo delle scienze biologiche. Persegue tali finalità attraverso accordi e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali.

La Stazione promuove, favorisce e svolge studi ed indagini ad opera del proprio personale tecnico e scientifico e di quello acquisito anche temporaneamente, ed attraverso la cooperazione nazionale ed internazionale, realizzata con contratti, forme associative e consorzili, convenzioni ed accordi di ricerca con studiosi e con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali e stranieri.

I programmi di attività della Stazione zoologica sono stabiliti sulla base di piani pluriennali che assicurano la prevalenza delle attività di ricerca non strumentali e tengono conto della libertà di ricerca del personale scientifico e delle proposte e delle tendenze della comunità nazionale ed internazionale degli studiosi. Il regolamento di autonomia scientifica ed organizzativa della Stazione zoologica indica i criteri per la definizione delle strutture organizzative e per le modalità dei rapporti di cooperazione.

La Stazione zoologica favorisce la diffusione dei risultati della ricerca, anche per finalità culturali e didattiche, attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attività utile Concorre, altresì, alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca ed altre attività finalizzate a tale scopo.

La Stazione zoologica promuove e realizza la divulgazione delle conoscenze, a mezzo dell'acquario, delle collezioni scientifiche e della biblioteca.

Art. 3

Sede - Patrimonio - Risorse

1. La Stazione zoologica ha sede nelle strutture assegnate all'Istituzione in uso perpetuo dal comune di Napoli e nelle strutture di sua proprietà esistenti nel comune di Ischia La Stazione zoologica può acquisire altre strutture nella regione Campania o anche al di fuori di essa.

2. Il patrimonio della Stazione zoologica — oltre ai fabbricati di cui al precedente comma — è costituito dai beni indicati nell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, nonché dall'arredamento, dalle suppellettili, dalla biblioteca, dalle imbarcazioni e galleggianti, dai lasciti, legati e donazioni destinati ad incremento del patrimonio e dagli eventuali avanzi di gestione.

3. Le entrate della Stazione zoologica derivano: dai contributi dello Stato, dalle contribuzioni e dagli interventi finanziari, anche modali, di enti pubblici, privati ed istituzioni italiane, comunitarie, internazionali e straniere, da proventi provenienti da consulenze scientifiche e tecniche, e da altri eventuali proventi o donazioni non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 4.

Organi della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli

Sono organi della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione,
3) il consiglio scientifico;
4) il collegio dei revisori dei conti

Gli organi durano in carica quattro anni. Entro sessanta giorni dagli atti di nomina, il consiglio di amministrazione determinerà il compenso spettante ai membri ed al presidente del collegio dei revisori dei conti, tenuto conto dell'entità del bilancio, delle entrate globali dell'Ente e delle spese annuali per le attività di ricerca. Il compenso spettante al presidente della Stazione zoologica è legato al trattamento economico spettante al direttore generale maggiorato del 20%. Il compenso spettante ai consiglieri di amministrazione è stabilito dal Ministero vigilante sulla base dei criteri di omogeneità con le università e altri enti pubblici di ricerca di analogo rilievo. Ai membri del consiglio scientifico non spetta alcun compenso, bensì solo il rimborso completo delle spese a piè di lista per la partecipazione alle sedute del consiglio

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra eminenti studiosi delle discipline biologiche.

2. Egli può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 7 della legge stessa.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione zoologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico; sovraintende alle attività scientifiche, culturali ed amministrative della Stazione zoologica; riferisce annualmente, sulla base delle relazioni di cui all'art. 2, quarto comma, al Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica (MURST) sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente; attende agli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto da nove membri, e precisamente:

a) dal presidente della Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli;

b) da due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

d) da un componente designato dal comune di Napoli;

e) da un componente designato dalla amministrazione provinciale di Napoli;

f) da un componente designato dalla regione Campania;

g) da due componenti del personale della Stazione zoologica, di cui uno facente parte del personale scientifico, eletti da tutto il personale della Stazione zoologica.

I membri del consiglio di amministrazione possono essere confermati una sola volta.

Per i componenti del consiglio di amministrazione per i quali non sia intervenuta la designazione da parte dei relativi enti, istituzioni o Ministeri entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso, è fatto obbligo al consiglio stesso, ancorché incompleto, di designare una terna di nominativi tra i quali sarà operata la nomina con la procedura prevista dal primo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

b) delibera i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della strutture;

c) delibera, su proposta obbligatoria ma non vincolante del consiglio scientifico, i programmi di attività di cui all'art. 2, terzo comma;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, nei termini previsti per legge;

e) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa;

f) nomina il consiglio scientifico, su parere conforme del presidente.

Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alla lettera *a)* non sono soggette al controllo del Ministero vigilante.

Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che non sia ai sensi del presente statuto, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta sia necessario per adempimenti di carattere istituzionale o ne venga fatta richiesta dal direttore generale o da almeno cinque dei suoi componenti.

In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il consigliere anziano convoca e presiede, con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con delibera del consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente.

2. Egli coordina tutte le attività della Stazione; assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo connessi a dette attività, in relazione alle finalità istituzionali; partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle decisioni degli organi di amministrazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti.

3. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il direttore generale lo sostituisce in tutte le funzioni attribuitegli, con esclusione della presidenza del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

4. Il compenso spettante al direttore generale è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il consiglio scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione e svolge funzioni consultive in ordine agli indirizzi scientifici e culturali della Stazione zoologica.

Il consiglio scientifico esprime pareri tecnico-scientifici sui programmi di ricerca in via preventiva e consuntiva sull'attività di ricerca svolta dal personale proprio dell'Istituto e dal personale ad esso comunque afferente.

Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi pluriennali di attività di cui all'art. 2, terzo comma.

Il consiglio è composto:

dal presidente della Stazione zoologica, che lo presiede;

dal direttore generale;

da ricercatori e scienziati italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di ricerca dell'ente (in numero non inferiore a sedici e non superiore a ventiquattro);

da ricercatori responsabili di strutture o di programmi scientifici dell'ente in numero non inferiore a cinque e non superiore a otto.

I componenti di cui agli ultimi due commi sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente, che si avvarrà del parere dei responsabili delle strutture e dei programmi scientifici dell'ente.

I pareri del consiglio scientifico, obbligatori ma non vincolanti, sono trasmessi al consiglio di amministrazione con relazione del presidente.

Il consiglio scientifico dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che lo nomina.

Art. 9

Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è composto da un rappresentante del Ministero vigilante con funzioni di presidente e da due membri, aventi particolare esperienza nell'amministrazione e nella contabilità relativa agli enti di ricerca, designati dal consiglio di amministrazione. Ai membri effettivi sono aggiunti due supplenti, rispettivamente designati dal Ministero dell'università e della ricerca e dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Il collegio attende a compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile ed esercita le sue funzioni secondo le modalità previste dal codice civile.

93A4977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Venezia

(Estrazione del 5 settembre 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Venezia - estrazione del 5 settembre 1993, in Venezia:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie N n. 94365 di lire 2 miliardi abbinato al gondolino «Arancio»;

2) Biglietto serie A n. 96946 di lire 300 milioni abbinato al gondolino «Bianco»;

3) Biglietto serie O n. 19321 di lire 100 milioni abbinato al gondolino «Celeste».

Premi di lire 60 milioni cadauno:

Biglietto serie	A	n. 18419	Biglietto serie	D	n. 98487
» »	B	» 03155	» »	E	» 26260
» »	B	» 98248	» »	O	» 14748

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno:

Biglietto serie	A	n. 52087	Biglietto serie	I	n. 35530
» »	C	» 67330	» »	M	» 07772
» »	C	» 79472	» »	N	» 95379
» »	E	» 28868	» »	N	» 95839
» »	E	» 31527	» »	T	» 92139

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie N n. 94365 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie A n. 96946 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie O n. 19321 L. 1.000.000.

Ai venditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

93A5024

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 settembre 1993

Dollaro USA	1547,38
ECU	1823,59
Marco tedesco	962,90
Franco francese	274,02
Lira sterlina	2389,93
Fiorino olandese	857,04
Franco belga	44,943
Peseta spagnola	12,006
Corona danese	233 —
Lira irlandese	2237,82
Dracma greca	6,691
Escudo portoghese	9,397
Dollaro canadese	1176,89
Yen giapponese	14,536
Franco svizzero	1099,77
Scellino austriaco	136,84
Corona norvegese	220,35
Corona svedese	195,81
Marco finlandese	272 —
Dollaro australiano	1005,02

93A5070

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 12 luglio 1993 è stato riattribuito il marchio di identificazione «14 CZ» alla ditta Azimuth S.a.s., con sede in Marina di Davoli, via Nazionale, 61, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 12 luglio 1993 è stato riattribuito il marchio di identificazione «5 CZ» alla ditta Filacchione Mario, con sede in Crotone, via Interna Marina, 60, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Stefani di Rigoni Antonio & Paolo, con sede in Costabissara, via A. Volta, 15/17, assegnataria del marchio «1096 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
.842 RM	Baldassarri Maria Luisa	Roma	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2915 AL	Gay Mario	Valenza
6 RC	Mazzù Carlo	Rizziconi
19 RC	Barbaro Maria Carmela	S. Ferdinando
419 RM	Nocera Antonino	Roma
467 RM	Pomili Maurizio	Roma
594 RM	Pulcini Luigi	Roma
612 RM	Imperiali Maria	Roma
624 RM	Dell'Elba Walter	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
2249 AL	Bertino & Rizzo	Pecetto	1
2350 AL	De Russis F.lli S.n.c.	Valenza	1
850 MI	Silver Style di Marocco G.	Milano	1
1405 VI	Rosella bigiotteria S.n.c. di Cunico Rosella & C.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
7 AG	Mantione Gaetano	Naro
713 AL	Banco metalli preziosi di Cantarella	Valenza
1737 AL	Cicottino Francesco	Casale Monferrato
1041 AR	Gold-Finger di Marcelli Antonella	Foiano della Chiana
194 BO	De Giovannini Sergio	Bologna
35 CN	Pasquale Remo	Mondovi
29 FE	«Edizione d'arte Bonazzi» di Bonazzi E.	Ferrara
260 GE	Di.Gi. S.n.c.	Genova
122 MC	Elisei di Elisei Franco e C. S.n.c.	Recanati
1644 MI	Filoro S.n.c. di Luigi Scarpa & C.	Milano
351 RM	Bosco Luciano	Roma
665 RM	Pianigiani Giovanni	Roma
1397 VI	Gioiestar S.n.c. di Veronese B., Veronese K. & Chilese S.	Mâlo
1749 VI	Samar S.a.s. di Broccolati Lorenzo & C.	Vicenza
1762 VI	Bartomei Alberto	Vicenza
11 VT	Cerasuolo Paolo	Capranica

93A4991

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria 2000 S.r.l.», con sede legale in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Promofina servizi fiduciari S.r.l.», con sede legale in Prato, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 agosto 1993 ha confermato l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla società Compagnia fiduciaria emiliana S.p.a., con sede in Firenze, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione era stata precedentemente rilasciata in data 13 giugno 1970 alla società Interfid S.p.a., Firenze.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 agosto 1993 ha confermato l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla società Fingemma S.p.a., con sede in Bergamo, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione rilasciata in data 16 aprile 1987, modificata con decreto ministeriale 25 giugno 1988, era intestata a Fingemma S.p.a., con sede in Roma, ora trasferitasi in Bergamo.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1993 il decreto interministeriale 6 maggio 1993 con il quale la società «FAI - Fiduciaria di amministrazione e di investimenti - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Rovigo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Rovigo a Ferrara.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1993 il decreto ministeriale 16 febbraio 1980 modificato con decreto ministeriale 16 aprile 1987 relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Ifigest fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede sociale trasferita da Roma a Firenze ed in quella relativa all'attività esercitata, limitata allo svolgimento della sola attività fiduciaria.

93A5038

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1993 rispetto ad agosto 1992 risulta pari a più 4,4 (quattrovirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1993 rispetto ad agosto 1991 risulta pari a più 10,0 (diecivirgolazero).

93A5025

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Zerbion a r.l.» in Saint-Vincent

Con deliberazione n. 7210, in data 27 agosto 1993, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Zerbion a r.l.», con sede nel comune di Saint-Vincent, costituita con atto rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 24 maggio 1985 e iscritta al n. 3983 del registro delle società del tribunale di Aosta.

93A5042

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993).

All'art. 4, comma 1, del testo coordinato citato in epigrafe, riportato a pag. 17 del sopraindicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: «*che occupano fino a quindici dipendenti*», si legga: «*che occupano anche meno di quindici dipendenti*».

93A5044

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

la data del decreto, indicata nel frontespizio, nel sommario e in testa al decreto stesso, invece di: «*20* maggio 1993», deve leggersi· «*22* maggio 1993»;

all'art. 8, comma 1, primo periodo, riportato a pag. 12 del sopraindicato supplemento ordinario, in luogo di: «... non può superare il complessivo importo di lire *3.600* miliardi.», si legga: «... non può superare il complessivo importo di lire *4.000* miliardi.».

93A5045

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189